



PROVINCIA DI MANTOVA

Deliberazione del Consiglio Provinciale

Seduta del **14/12/2018 ore 19:00** Atto n. **61**

Consiglieri assegnati 12 - Consiglieri in carica 12 - Presidente 1 PRESENTI N. 13

	PRESENTI	ASSENTI
1) MORSELLI BENIAMINO	X	-
2) APORTI FRANCESCO	X	-
3) BIANCARDI MATTEO	X	-
4) GALEOTTI PAOLO	X	-
5) GORGATI ANDREA	X	-
6) GUARDINI MATTEO	X	-
7) MENEGHELLI STEFANO	X	-
8) PALAZZI MATTIA	X	-
9) RIVA RENATA	X	-
10) SARASINI ALESSANDRO	X	-
11) VINCENZI ALDO	X	-
12) ZALTIERI FRANCESCA	X	-
13) ZIBORDI ANGELA	X	-

Partecipa alla seduta il Segretario Generale
Sacchi Maurizio

O G G E T T O:

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS. 19/08/2016
N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017 N. 100. APPROVAZIONE

DECISIONE

Si approva la ricognizione delle partecipazioni possedute dalla Provincia alla data del 31 dicembre 2017, come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/16 n. 175, così come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100.

CONTESTO DI RIFERIMENTO

PREMESSO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica, di seguito T.U.S.P., come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

RICORDATO:

- ✓ che, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del T.U.S.P., le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi le Province, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- ✓ che le pp.aa., fermo restando quanto sopra indicato, possono mantenere partecipazioni in società:
 - esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2 del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo, volte:
 - a. alla produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b. alla progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c. alla realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d. all'autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e. a servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "... tramite il conferimento di beni immobili allo

scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

- ✓ che per effetto dell’art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Consiglio provinciale, con propria deliberazione n. 41 del 23 ottobre 2017, ha deliberato la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016 ed ha provveduto ad effettuare le comunicazioni previste per legge;

ATTESO che l’art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede:

- ✓ che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- ✓ che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, rese disponibili alla struttura di cui all’articolo 15 del T.U.S.P. ed alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all’art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- ✓ non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente, di cui all’art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa, come previsto dall’art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- ✓ non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- ✓ previste dall’art. 20, comma 2, T.U.S.P.:
 - partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
 - partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all’art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all’entrata in vigore del Decreto correttivo;

- necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

PRESO ATTO:

- ✓ che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l'ente non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e al Ministero dell'economia e delle finanze, struttura a cui compete il monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società a partecipazione pubblica ai sensi dell'articolo 15 del T.U.S.P.;
- ✓ che, in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, la Provincia non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dalla stessa compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

ISTRUTTORIA

DATO ATTO che:

- ✓ per ciascuna partecipazione detenuta è stato istruito un esame ricognitivo, utilizzando lo schema contenuto nelle "Linee guida" approvate dal Ministero dell'Economia e Finanze in accordo con la Corte dei Conti, pubblicate in data 23/11/2018;
- ✓ la ricognizione fornisce il quadro di sintesi di ciascuna partecipazione, che conclude con le motivazioni sottostanti il mantenimento o i piani di razionalizzazione da porre in essere a seguito della presente revisione ordinaria;
- ✓ la ricognizione non comprende le partecipazioni indirette, posto che nessuna di queste è posseduta per il tramite di una società controllata ai sensi dell'art 2359 del codice civile;
- ✓ tale ricognizione è contenuta nell'allegato "A" alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO, inoltre, che:

- ✓ sono state esaminate, ma non incluse nell'allegato A, le partecipazioni in società che già precedentemente alla data di entrata in vigore del T.U.S.P. risultavano in liquidazione e per le quali permane il medesimo stato. In particolare:
 - Valdaro s.p.a. in liquidazione,
 - GAL Colline Moreniche del Garda società consortile s.r.l. in liquidazione,
 - A.L.O.T. - Agenzia della Lombardia Orientale per i trasporti e la logistica società consortile a r.l. - in liquidazione;
- ✓ rispetto alla ricognizione straordinaria ex art. 24, la presente ricognizione ordinaria non comprende la partecipazione nella società T.P.E.R. spa, in quanto il recesso si è

perfezionato il 19/12/2017, data antecedente quella presa a riferimento per il presente provvedimento;

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

CONSIDERATO che, rispetto alle partecipazioni possedute alla data del 31 dicembre 2017, l'esito della ricognizione è quello risultante dal presente prospetto di sintesi:

Progressivo	Denominazione società	Esito
1	A.G.I.R.E. - AGENZIA PER LA GESTIONE INTELLIGENTE DELLE RISORSE ENERGETICHE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	Mantenimento della partecipazione
2	MANTOVA ENERGIA S.R.L.	Recesso dalla società
3	S.I.E.M. - SOCIETA' INTERCOMUNALE ECOLOGICA MANTOVANA - S.P.A.	Recesso dalla società
4	AZIENDA PUBBLICI AUTOSERVIZI MANTOVA S.P.A. IN ABBREVIATO "APAM S.P.A."	Mantenimento della partecipazione
5	CENTRO TECNOLOGICO ARTI E MESTIERI S.R.L.	Recesso dalla società
6	AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.	Mantenimento della partecipazione
7	FIERA MILLENARIA DI GONZAGA S.R.L.	Mantenimento della partecipazione
8	GAL OGLIO PO TERRE D'ACQUA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	Recesso dalla società
9	DISTRETTO RURALE S.R.L.	Recesso dalla società

RICORDATO che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO:

- ✓ del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;
- ✓ delle modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

RICHIAMATO le motivazioni a supporto delle decisioni, in merito ad ogni singola partecipazione, derivanti dall'allegato "A" al presente atto;

RIFERIMENTI NORMATIVI

VISTO:

- ✓ l'art. 42 del T.U.E.L.,
- ✓ il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo *"Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica"* (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (decreto correttivo);
- ✓ il Codice civile – art. 2359 - Società controllate e società collegate;
- ✓ la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs n. 175/2016;
- ✓ le *Linee guida del Dipartimento del tesoro Ministero Economia e Finanze – Corte dei Conti* per la redazione del presente provvedimento di ricognizione periodica pubblicate il 23 novembre 2018 sull'apposito Portale;
- ✓ la propria precedente deliberazione n. 41 del 23 ottobre 2017;

PARERI

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere di regolarità istruttoria espresso dal responsabile di posizione organizzativa del servizio *Pianificazione strategica controllo di gestione, raccolta ed elaborazione dati - partecipate*, dr.ssa Roberta Righi, con provvedimento prot. n. 29266 dell'11/07/2018;

ACQUISITO gli allegati pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico Enti Locali 267, intitolato "pareri dei responsabili dei servizi", dal Segretario Generale, dr. Maurizio Sacchi, in ordine alla regolarità tecnica e dal Dirigente dell'area Economico Finanziaria, dr.ssa Camilla Arduini, in ordine alla regolarità contabile del presente atto;

Tutto ciò premesso,
con votazione espressa nelle forme di legge, il cui esito viene di seguito riportato:

Presenti 13, Votanti 13

Favorevoli:	n. 7	(Morselli, Biancardi, Galeotti, Palazzi, Vincenzi, Zaltieri, Zibordi)
Contrari:	n. 6	(Riva, Aporti, Gorgati, Guardini, Meneghelli, Sarasini)
Astenuti:	n. 0	

DELIBERA

1. *DI APPROVARE* la ricognizione delle partecipazioni societarie possedute dalla Provincia alla data del 31 dicembre 2017, contenuta nell'allegato "A" alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. *DI DARE ATTO* che l'esito della ricognizione è quello risultante dal seguente prospetto di sintesi:

Progressivo	Denominazione società	Esito
1	A.G.I.R.E. - AGENZIA PER LA GESTIONE INTELLIGENTE DELLE RISORSE ENERGETICHE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	Mantenimento della partecipazione
2	MANTOVA ENERGIA S.R.L.	Recesso dalla società
3	S.I.E.M. - SOCIETA' INTERCOMUNALE ECOLOGICA MANTOVANA - S.P.A.	Recesso dalla società
4	AZIENDA PUBBLICI AUTOSERVIZI MANTOVA S.P.A. IN ABBREVIATO "APAM S.P.A."	Mantenimento della partecipazione
5	CENTRO TECNOLOGICO ARTI E MESTIERI S.R.L.	Recesso dalla società
6	AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.	Mantenimento della partecipazione
7	FIERA MILLENARIA DI GONZAGA S.R.L.	Mantenimento della partecipazione
8	GAL OGLIO PO TERRE D'ACQUA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	Recesso dalla società
9	DISTRETTO RURALE S.R.L.	Recesso dalla società

DI DARE ATTO, inoltre, che:

- ✓ sono state esaminate, ma non incluse nell'allegato A, le partecipazioni in società che già precedentemente alla data di entrata in vigore del T.U.S.P. risultavano in liquidazione e per le quali permane il medesimo stato. In particolare:
 - Valdaro s.p.a. in liquidazione,
 - GAL Colline Moreniche del Garda società consortile s.r.l. in liquidazione,
 - A.L.O.T.- Agenzia della Lombardia Orientale per i trasporti e la logistica società consortile a r.l. - in liquidazione;
- ✓ rispetto alla ricognizione straordinaria ex art. 24, la presente ricognizione ordinaria non comprende la partecipazione nella società T.P.E.R. spa, in quanto il recesso si è perfezionato in data 19/12/2017;

3. *DI PRECISARE* che tale provvedimento costituisce atto d'indirizzo programmatico in materia di società partecipate per le procedure amministrative da intraprendere da parte dei competenti uffici provinciali per l'attuazione di quanto deliberato;
4. *DI TRASMETTERE* la presente deliberazione a tutte le società partecipate dalla Provincia;
5. *DI COMUNICARE* l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le modalità previste dall'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;
6. *DI DARE ATTO*, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni o in alternativa è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, entrambi i termini decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo pretorio.

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA

Il Presidente MORSELLI dà la parola al Segretario Generale Dr. Maurizio Sacchi per l'illustrazione della proposta di deliberazione, come da verbale integrale che si riporta a parte.

Indi il Presidente dichiara aperta la discussione.

Intervengono al breve dibattito, la cui trascrizione integrale è riportata a parte, il Consigliere Sarasini ed il Segretario Sacchi.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

Sacchi Maurizio

IL PRESIDENTE

Morselli Beniamino

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e successive modifiche e integrazioni